



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra

Parte_1 (**p.iva.** *P.IVA_1*)

con gli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio

- attrice -

e

Controparte_1 (**c.f.** *C.F._1*)

con l'avv. Simone Mari

- convenuto -

e

CP_2 (**c.f.** *C.F._2*)

Controparte_3 (**c.f.** *C.F._3*)

Parte_2 (**c.fisc.** *C.F._4*)

con l'avv. Giovanni Maria Camici

- convenuti -

e

Controparte_4 (p.iva. *P.IVA_2*)

con gli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio

- terza chiamata -

Conclusioni:

Parte_1 : "Voglia il Tribunale adito, accertata la nullità delle cessioni dei crediti portati in compensazione dal *CP_1* , anche per assenza di data certa e per assenza di sottoscrizione delle comunicazioni di cessione, in accoglimento delle spiegate difese, rigettate ogni avversa domanda di tutti i convenuti, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, A) Accertate le condizioni e i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato tra i congiunti *Controparte_1* e *CP_2* a ministero del notaio dott. *Per_1* del 27.02.2024 rep. 1712 racc. 1238, registrato a Roma il 27.02.2024 al n. 6218 serie 1/T e Trascritto a ROMA 1 il 28 febbraio 2024 n. reg. generale: 23588 n. reg. particolare: 17788. Di conseguenza dichiarare l'inefficacia del suddetto atto di disposizione nei confronti della attrice. B) Accertate le condizioni e i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato tra *Controparte_1* - *Controparte_3* , *Parte_2* a ministero del notaio dott. *Per_1* del 21.02.2024 n. repertorio 1696/1226, Registrato a Roma 2 il 22 febbraio 2024 al n. 5690, trascritto a ROMA 1 il 23 febbraio 2024 n. reg. generale: 21714 n. reg. particolare: 16530. Di conseguenza dichiarare l'inefficacia del suddetto atto di disposizione nei confronti della attrice. C) Accertate le condizioni e i presupposti per la simulazione assoluta dell'atto disposizione del patrimonio immobiliare dichiarare nullo il trasferimento avvenuto mediante rogito notarile dott. *Per_1* del 27.02.2024 rep. 1712 racc. 1238, registrato a Roma il 27.02.2024 al n. 6218 serie 1/T e Trascritto a ROMA 1 il 28 febbraio 2024 n. reg. generale: 23588 n. reg. particolare: 17788. D) Accertate le condizioni e i presupposti per la simulazione assoluta dell'atto disposizione del patrimonio immobiliare dichiarare nullo il trasferimento avvenuto mediante rogito notarile dott. *Per_1* del 21.02.2024 rep. 1696

racc. 1226, registrato a Roma il 22.02.2024 al n. 5690 serie 1/T e Trascritto a ROMA 1 il 23 febbraio 2024 n. reg. generale: 21714 n. reg. particolare: 16530. E) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da determinarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm., da distrarsi in favore di procuratori costituiti, che se ne dichiarano antistatari, e condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96, nella misura ritenuta di giustizia”.

Controparte_1 : “Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni istanza avversaria: A) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte di *Parte_1* per le ragioni esposte in narrativa, stante l’inesistenza del credito in capo alla predetta già compensatosi tra il Sig. *Controparte_1* e *Controparte_4* B) In via riconvenzionale, per le ragioni esposte e documentate nella comparsa di costituzione e risposta, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, per l’effetto disposta la revocatoria dell’atto di cessione del credito datato 15.01.2024 da *Controparte_4* a *Parte_1* comunicato al Sig. *Controparte_1* a mezzo raccomandata a/r del 12.02.2024 (allegata da controparte sub 6), con i conseguenti effetti di legge nei confronti dell’odierno convenuto in ordine all’inefficacia di detto; C) Sempre in via riconvenzionale, sulla scorta delle medesime istanze di cui al precedente punto B), accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la simulazione assoluta dell’atto di cessione del credito datato 15.01.2024 da [...] *CP_4* a *Parte_1* comunicato al Sig. *Controparte_1* a mezzo raccomandata a/r del 12.02.2024 (allegata da controparte sub 6), con i conseguenti effetti di legge nei confronti dell’odierno convenuto in termini di nullità di detto; D) Nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa; E) In ogni caso con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.

CP_2 *Controparte_3* e *Parte_2* : “Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni istanza avversaria, in via preliminare: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte di *Parte_1* in considerazione dell’inesistenza del credito dalla stessa dedotto; b) accertare, anche all’occorrenza d’ufficio e sulla scorta delle produzioni del convenuto *CP_1* , che sussistono le condizioni di cui all’art. 40 c.p.c. e per l’effetto dichiarare estinto il presente procedimento assegnando alle parti termine per riassumerlo innanzi al giudice del giudizio principale; c) accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma; Nel merito: d)

rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e a) accertare e dichiarare che l'attrice ha agito in giudizio con mala fede e per l'effetto condannare *Pt_1* [...] al risarcimento dei danni in favore dei componenti sigg. *CP_2* *Controparte_3* e *Parte_2* ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.; b) accertare e dichiarare che l'attrice ha agito nella piena consapevolezza dell'inesistenza del credito azionato onde rinnovare il pregiudizio di provvedimenti cautelari e trascrizioni di altri soggetti che pure avevano iniziato e continuato l'esecuzione forzata in assenza dei relativi presupposti, venuti meno per un fatto estintivo, e per l'effetto condannare *Parte_1* al risarcimento dei danni in favore dei componenti sigg. *CP_2* *Controparte_3* e *Parte_2* ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c.. c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, ed istanza di pronuncia aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. ed istanza d'ammenda ex art. 96, co. 4, c.p.c".

Controparte_4 "Voglia il Giudice adito, accertata la nullità delle cessioni dei crediti portati in compensazione dal *CP_1*, anche per assenza di data certa e per assenza di sottoscrizione delle comunicazioni di cessione, in accoglimento delle spiegate difese, a) rigettare ogni avversa domanda del convenuto *CP_1*, in quanto infondata in fatto e in diritto. b) rigettare le domande formulate dai convenuti *CP_2* *Controparte_3* e *Parte_2* in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da determinarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm., da distrarsi in favore di procuratori costituiti, che se ne dichiarano antistatari, e condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96, nella misura ritenuta di giustizia".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con lodo pronunciato in data 22.12.23 e comunicato alle parti in data 4.1.24 (docc. 4 e 4.1 di parte attrice) il Collegio arbitrale costituito presso la Camera di commercio di Verona condannava *Controparte_1* al pagamento a favore di *Controparte_4* della somma di euro 800.000,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di risarcimento danni per atti di *mala gestio* commessi nel periodo in cui il *CP_1* era stato amministratore della società.

Ancor prima, con ordinanza in data 5.7.23 (doc. 1 di parte attrice), confermata in sede di reclamo (doc. 2 di parte attrice), il Tribunale di Venezia - sezione imprese aveva autorizzato, sino alla

concorrenza dell'importo di euro 349.600,00 il sequestro conservativo sui beni del *CP_1*, che *Controparte_4* in data 4.8.2023 aveva eseguito sottoponendo a vincolo immobili (appartamento e cantina di pertinenza) di proprietà esclusiva del convenuto siti in Roma, via Ceresio n. 85 (doc. 3 di parte attrice).

Con atto in data 15.1.24 (doc. 4 di *Controparte_4*, comunicato al debitore via posta in data 19.2.24 (doc. 6 e 7 di parte attrice), *Controparte_4* cedeva ad *Parte_1* le proprie ragioni di credito verso il *CP_1*, accertate con il lodo del 22.12.23.

In ottemperanza agli impegni assunti verso la moglie *CP_2* con gli accordi patrimoniali di separazione personale consensuale sottoscritti tra i coniugi, in sede di negoziazione assistita, in data 9.2.24 (doc. 19 del *CP_1*) il *CP_1* con un primo rogito in data 21.2.24 (doc. 8 di parte attrice) costituiva a titolo gratuito a favore dei figli *Controparte_3* e *Parte_2* [...] il diritto di abitazione vitalizio sugli immobili di Roma, via Ceresio 85, sopra indicati, mentre con un secondo rogito in data 27.2.24 (doc. 9 di parte attrice) trasferiva a titolo gratuito alla *CP_2* la proprietà dei medesimi immobili, gravata dal diritto di abitazione a favore dei figli.

Parte_1 ritenendo che i suddetti atti traslativi siano pregiudizievoli per le proprie ragioni di credito, ha proposto nei confronti di *Controparte_1*, nonché della moglie *CP_2* e dei figli *Controparte_3* e *Parte_2* domande di simulazione assoluta o di revocatoria ordinaria dei rogiti del 21.2.24 e del 27.2.24.

Tutti i convenuti hanno chiesto il rigetto di entrambe le domande, contestando l'attuale sussistenza del credito portato dal lodo (in quanto già totalmente estinto per compensazione), il suo effettivo trasferimento a favore di *Parte_1* (in quanto la cessione sarebbe intervenuta quando il credito si era già estinto per compensazione), la sussistenza di interesse ad agire in capo all'attrice (in quanto gli immobili sono già gravati da sequestro conservativo, convertitosi in pignoramento, opponibile ai convenuti) e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento sia della domanda di simulazione (sostenendo che i trasferimenti di diritti reali dal *CP_1* a favore di moglie e figli sarebbero stati effettivamente voluti, a composizione dei

rapporti patrimoniali familiari – anche di mantenimento – nell’ambito degli accordi di separazione), sia di quella di revocatoria ordinaria (contestando, in particolare, la sussistenza della *scientia damni* sia in capo al disponente, sia in capo agli acquirenti).

I convenuti *Controparte_5* e *Pt_2* hanno poi eccepito l’incompetenza del Tribunale di Verona, a favore di quello di Roma.

Controparte_1, inoltre, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di *Controparte_4* nei cui confronti (oltre che verso l’attrice *Parte_1* ha proposto in via riconvenzionale domande di simulazione assoluta o di revocatoria ordinaria dell’atto di cessione in data 15.1.24, del credito portato dal lodo del 22.12.23.

Sia *Parte_1* che *Controparte_4* hanno chiesto il rigetto di tali domande.

Così sintetizzate le difese delle parti e venendo quindi a trattare le varie eccezioni e domande proposte, nell’ordine logico in cui devono essere correttamente valutate, si osserva quanto segue.

L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti *Controparte_5* [...] e *Pt_2* è infondata.

Come noto, infatti, *“La competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili”* (Cass. 1594/20, Cass. 7377/93, Cass. 2307/88).

Ebbene, i convenuti hanno contestato la competenza del Tribunale di Verona solo in relazione al foro generale relativo al luogo di residenza (Battipaglia, in provincia di Salerno, per [...] *CP_1*, Roma per gli altri convenuti) ma non anche rispetto agli ulteriori fori alternativi e facoltativi di cui all’art. 20 cpc, sicché già solo per tale ragione l’eccezione va disattesa.

In ogni caso va evidenziato che le domande attoree sono state proposte a tutela del credito risarcitorio per responsabilità dell'amministratore vantato da *Parte_1* (quale cessionaria di *Controparte_4* verso il *CP_1* e che tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1182, c. 3 cc, va estinta presso il domicilio della società attrice, la quale ha sede Verona.

Pertanto, sussiste senz'altro la competenza dell'intestato Tribunale rispetto al *forum destinatae solutionis*.

Contrariamente a quanto eccepito da tutti i convenuti, sussiste l'interesse di *Parte_1* a proporre le domande di simulazione e revocatoria, nonostante il fatto che sugli immobili per cui è causa sia stato trascritto sequestro conservativo che, a seguito della declaratoria di esecutività del lodo in data 9.2.24 (doc. 5 di parte attrice), si è convertito in pignoramento ai sensi dell'art 686 cpc, con attivazione da parte di *Controparte_4* (e successivo intervento della cessionaria *Parte_1* della procedura esecutiva immobiliare n. 313/24 rg dinanzi al Tribunale di Roma.

Invero, come chiarito dalla Cassazione, *"Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato"* (Cass. 22835/17, Cass. 13275/20 e Cass. 997/96).

Nel caso di specie, in particolare, è dirimente (a comprova del concreto interesse ad agire di *Parte_1* il fatto che il sequestro conservativo sugli immobili di Roma, via Ceresio n. 85 sia stato autorizzato dal Tribunale di Venezia – sez. imprese solo sino alla concorrenza dell'importo di euro 349.600,00, mentre con il successivo lodo il credito risarcitorio verso il *CP_1* è stato accertato nel maggior importo di euro 800.000,00 oltre interessi e spese, sicché è evidente che l'attrice, solo in caso di accoglimento di una delle domande proposte (con conseguente inefficacia

assoluta o relativa degli atti dispositivi nei suoi confronti), potrebbe soddisfarsi sul ricavato dalla vendita coattiva dei beni per un importo superiore a quello della cautela concessa.

Va poi disattesa l'eccezione (sollevata da tutti i convenuti) secondo cui *Parte_1* non sarebbe legittimata a proporre le domande di simulazione e revocatoria per cui è causa, in quanto difetterebbe in capo alla stessa la titolarità del credito di euro 800.000,00 oltre interessi e spese portato dal lodo del 22.12.23.

L'eccezione è stata variamente argomentata, sostenendo che:

A) la pretesa creditoria di *Controparte_4* portata dal lodo si sarebbe già completamente estinta in data 30.12.23, per compensazione con controcrediti di maggior importo vantati dal *CP_1*.

In particolare, con atti in data 30.12.23 (docc. 9a e 10 del *CP_1*), di cui era stata poi data notizia a *Controparte_4* mediante comunicazioni via PEC in data 13 e 15.1.24 (docc. 9b e 11 del *CP_1*), *Controparte_1* si era reso cessionario delle pretese creditorie vantate verso *Controparte_4* da parte di Alliance Finance holding srl (per euro 300.000,00, in relazione ad un finanziamento soci infruttifero erogato ad *Controparte_4* in data 15.10.21) e da parte del fondo The Wave (per euro 700.000,00, quale pretesa a saldo dell'acquisto di quote del fondo a cui *Controparte_4* si era impegnata mediante la sottoscrizione di un "subscription agreement" in data 21.6.21: cfr docc. 10 e 11 di *Controparte_4*).

Di conseguenza il credito portato dal lodo non avrebbe potuto essere oggetto di cessione da parte di *Controparte_4* a favore dell'attrice *Parte_1* con l'atto in data 15.1.24 (comunicato al *CP_1* con raccomandata in data 12.2.24, ricevuta in data 19.2.24), atteso che a quella data la pretesa era già integralmente estinta e, quindi, non più esistente;

B) anche ammettendo che la pretesa portata dal lodo non si fosse estinta per compensazione, l'atto di cessione del credito da *Controparte_4* ad *Parte_1* in data 15.1.24 sarebbe stato comunque oggetto di simulazione assoluta, sicché l'attrice non sarebbe in ogni caso mai subentrata nella titolarità della pretesa (tale argomentazione è stata svolta dal convenuto

Controparte_1 , con proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria di tale simulazione);

C) il medesimo atto dispositivo, in via alternativa (e, logicamente, subordinata), sarebbe suscettibile di revocatoria ex art. 2901 cc in quanto lesivo delle ragioni di credito di *CP_1* [...] , a lui cedute da Alliance Finance holding srl (per euro 300.000,00) e dal fondo The Wave (per euro 700.000,00). In particolare, il pregiudizio per il *CP_1* consisterebbe nella impossibilità di soddisfare almeno parzialmente tali crediti mediante compensazione con il controcredito di euro 800.000,00 oltre interessi e spese vantato da *Controparte_4* nei suoi confronti, in quanto appunto ceduto ad *Parte_1* (anche tale argomentazione è stata svolta dal convenuto *Controparte_1* , con proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria di inefficacia della cessione).

Quanto all' eccezione sub. A, va evidenziato in via preliminare che – come è noto – *“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”* (ex multis Cass. 5619/16, Cass. 11121/20, Cass. 15275/23).

La domanda volta a far dichiarare la simulazione di un atto, invece, può essere proposta ai sensi dell'art. 1415, c. 2 cc da qualunque terzo la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (Cass. 29923/20, Cass. 19149/22).

Ebbene, come già evidenziato *Parte_1* fonda la propria legittimazione a proporre entrambe le domande sulla qualità di creditrice del *CP_1* , in forza del lodo arbitrale del 22.12.23 e della successiva cessione del relativo credito a suo favore con atto del 15.1.24.

Il lodo arbitrale è ancora *sub. iudice*, in quanto oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, la quale ha peraltro recentemente rigettato l'istanza di sospensione della sua esecutività.

La cessione del 15.1.24, invece, oltre ad avere data certa (per effetto della registrazione dell'atto in data 13.2.24: cfr doc. 4 di *Controparte_4* è anche stata pacificamente notificata al *CP_I* con raccomandata ricevuta il 19.2.24 (doc. 7 di parte attrice) ed è quindi a questi sicuramente opponibile.

Sulla scorta di tali emergenze, quindi, *Parte_I* sarebbe certamente titolare di una pretesa (*sub specie* di credito ancora litigioso, stante l'impugnazione del lodo) che la legittimerebbe a proporre sia la domanda di revocatoria, che quella di simulazione (atteso che, come si vedrà, gli atti di trasferimento dei diritti sugli immobili di Roma sono per essa pregiudizievoli).

Né tale legittimazione può essere esclusa in ragione del fatto che, come sostengono i convenuti, la pretesa creditoria fondata sul lodo (anche ove definitivamente accertata all'esito del relativo giudizio, attualmente pendente in appello) si sarebbe comunque estinta in data 30.12.23, per effetto della compensazione con i maggiori crediti vantati dal *CP_I* a quella data (perché a lui ceduti da Alliance Finance Holding srl e dal fondo The Wave) nei confronti di *Controparte_4* all'epoca ancora titolare del credito solo successivamente ceduto ad *Parte_I*

Invero, anche le pretese creditorie opposte in compensazione sono oggetto di controversia in separati giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Roma, l'uno dallo stesso *CP_I* (n. 5266/24, di accertamento negativo del credito portato dal lodo, proprio per effetto della compensazione con i controcrediti di cui si discute: cfr docc. 6 e 7 di *Controparte_4* e l'altro da *Controparte_4* l... (n. 5272/24 rg in cui è contestata la validità del "*subscription agreement*" del 21.6.21 e, quindi, del titolo su cui si fonda anche la pretesa di euro 700.000,00 ceduta al *CP_I* e opposta in compensazione: cfr doc. 8 di *Controparte_4* .

Di conseguenza, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, l'allegato effetto estintivo non può certo ritenersi pacifico e di immediata evidenza, essendo contestati e *sub iudice* anche i crediti opposti in compensazione.

Peraltro, come noto, *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”* (Cass. SU 23225/16, Cass. 31359/18 e 27113/24).

Di conseguenza, a maggior ragione in questa sede, non può certo procedersi ad accertare (seppur solo incidentalmente, ai fini della verifica della legittimazione attiva di parte attrice) se i crediti opposti in compensazione siano esistenti e se si sia quindi verificato l'allegato effetto estintivo.

In conclusione, sia la pretesa dell'attrice (che, peraltro, ha già trovato conferma in primo grado con il lodo), sia le pretese opposte in compensazione dal **CP_I** (rispetto alle quali sono pendenti giudizi ancora in primo grado) sono contestate e non sono state ancora definitivamente accertate.

Controparte_4 era quindi titolare di una pretesa di credito litigiosa, di cui non può essere certo affermata la sicura estinzione per compensazione in data 30.12.23 (come sostengono i convenuti).

Di conseguenza, per effetto della cessione del 15.1.24, tale pretesa di credito si è trasferita in capo all'attrice **Parte_I** la quale, per quanto sopra osservato, è senz'altro legittimata a proporre sulla base della stessa le domande di revocatoria e simulazione nei confronti dei convenuti.

L'eccezione sub. A è quindi infondata.

Inoltre, posto che – per quanto appena osservato - la legittimazione attiva di **Parte_I** va ritenuta sussistente anche ammettendo che il **CP_I** si sia reso effettivamente cessionario dei crediti opposti in compensazione e che tali cessioni siano state validamente notificate a **Controparte_4** [... il 13 e 15.1.24, non è conseguentemente necessario affrontare le ulteriori eccezioni, sollevate da **Controparte_4** (in comparsa di risposta) e da **Parte_I** (con la prima memoria istruttoria), con cui sono stati eccepiti il difetto di data certa degli atti di cessione da **Controparte_6**

[...] a favore del **CP_I** del 30.12.23, nonché l'invalidità ed inefficacia delle

successive comunicazione via PEC di tali cessioni ad *Controparte_4* (tali eccezioni, quindi, restano assorbite).

Quanto alla domanda di simulazione sub. B, va evidenziato che nell'atto in data 15.1.24, di cessione del credito portato dal lodo da parte di *Controparte_4* a favore di *Parte_1* erano state diffusamente indicate le ragioni economiche sottostanti al trasferimento del credito, in termini non certo palesemente irragionevoli o implausibili.

In particolare, nel documento si dava atto del fatto che *Controparte_4* per la procedura arbitrale e per una procedura di risanamento aziendale aveva sostenuto ed avrebbe dovuto sostenere spese per complessivi euro 264.915,38 e che tali costi erano già stati anticipati da *Parte_1* per euro 123.091,21, con conseguente diritto a rimborso.

Si dava anche atto che dall'escussione del patrimonio del *CP_1*, tenuto conto anche dell'ipoteca gravante sugli immobili di Roma, avrebbe potuto essere acquisita – al netto delle spese – una somma di circa euro 250.000,00/300.000,00, sicché il credito nominale di euro 800.000,00 portato dal lodo avrebbe potuto trovare soddisfazione solo entro questi limiti e solo dopo l'esperimento di procedure esecutive.

E, su tali premesse, le parti si erano accordate per la cessione del credito portato dal lodo a favore di *Parte_1* ad estinzione della pretesa di regresso di quest'ultima verso *Controparte_4* per le spese anticipate e a fronte dell'accollo da parte della cessionaria di tutte le ulteriori spese già sostenute e da sostenere, anche per portare ad esecuzione il titolo.

A fronte di tali specificazioni contenute nel contratto di cessione, ritiene il giudicante che non possa certo ritenersi dimostrato che, contrariamente alle apparenze, le parti non avessero in realtà voluto il prodursi degli effetti della cessione.

La domanda di simulazione proposta in via riconvenzionale dal *CP_1* va, quindi, rigettata e deve perciò ritenersi che con l'atto del 15.1.24 il credito (allo stato ancora *sub judice*) vantato da *Controparte_4* verso il convenuto si fosse effettivamente trasferito in capo ad *Parte_1*

Quanto alla domanda di revocatoria sub. C, va evidenziato che l'interesse di cui il **CP_I** lamenta il pregiudizio per effetto del trasferimento del credito portato dal lodo da parte di **[...]** **CP_4** a favore di **Parte_I** con l'atto di cessione del 15.1.24 non è costituito – così come avverrebbe per qualsiasi altro creditore – dall'impossibilità di sottoporre ad esecuzione (mediante pignoramento presso terzi) tale credito al fine di soddisfare con il ricavato la propria pretesa creditoria.

E ciò, ovviamente, per il fatto che proprio il **CP_I** era il soggetto debitore – verso la cedente **Controparte_4** – della somma portata dal lodo.

Il **CP_I**, invece, sostiene che il pregiudizio (e, quindi, *l'eventus damni*) sarebbe consistito nella impossibilità, per effetto della cessione, di soddisfare i propri contro crediti mediante compensazione con quelli ceduti ad **Parte_I** assolvendo in tal modo anche al proprio debito portato dal lodo.

E' quindi rispetto a questo specifico effetto che deve essere verificato se il **CP_I** abbia un concreto ed effettivo interesse all'accoglimento della domanda di revocatoria della cessione del credito portato dal lodo e se sussista, quindi, *l'eventus damni*.

Ebbene, ritiene il giudicante che ciò debba essere escluso atteso che:

a) nel caso in cui, all'esito dei separati giudizi romani, dovesse essere appurato che alla data del 30.12.23 il **CP_I** si era effettivamente reso cessionario di crediti realmente esistenti di **Controparte_6** verso **Controparte_4** per euro 1.000.000,00, dovrebbe conseguentemente essere accertato che – per effetto di compensazione – si era estinto il contro credito di euro 800.000,00 portato dal lodo vantato da **Controparte_4** verso il **CP_I**.

E poiché tale estinzione si sarebbe verificata quando il credito portato dal lodo era ancora in capo ad **Controparte_4** la successiva cessione del 15.1.24 a favore di **Parte_I** risulterebbe priva di oggetto e, conseguentemente, nell'ipotesi in esame il **CP_I** non avrebbe alcun interesse alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc della cessione nei suoi confronti (in quanto, nel caso in

esame, si tratterebbe di cessione totalmente nulla per mancanza di oggetto, quindi in alcun modo pregiudizievole per il *CP_1*);

b) nel caso in cui, invece, all'esito dei giudizi romani dovesse essere accertata l'insussistenza (ovvero anche solo l'inesigibilità, per quanto attiene al credito per finanziamento soci, di cui è stata eccepita dall'attrice e dalla terza chiamata la natura postergata) dei crediti di [...]

Controparte_6 verso *Controparte_4* e dovesse, conseguentemente, escludersi che con gli atti del 30.12.23 il *CP_1* si fosse reso cessionario di pretese creditorie opponibili in compensazione nei confronti di *Controparte_4* non si potrebbe verificare – per questa alternativa ragione – la estinzione del debito del *CP_1* portato dal lodo e, quindi, il convenuto non avrebbe patito neppure in questo caso alcun pregiudizio dalla cessione del credito da *Controparte_4* ad *Parte_1* (posto che per il convenuto, una volta esclusa la possibilità di compensazione, sarebbe evidentemente del tutto indifferente pagare il proprio debito a favore della cedente o della cessionaria);

c) in ogni caso, poiché il *CP_1* non ha certo accettato (ma, anzi, rifiutato espressamente: cfr doc. 12 del *CP_1*) la cessione da *Controparte_4* ad *Parte_1* del credito nei suoi confronti portato dal lodo, ai sensi dell'art. 1248, c. 2 cc lo stesso potrebbe comunque eccepire anche nei confronti della cessionaria *Parte_1* (così come avrebbe potuto fare nei confronti della cedente *Controparte_4* la compensazione con crediti sorti antecedentemente alla notifica della cessione.

Ed i crediti opposti in compensazione, ove accertati all'esito dei giudizi romani, risulterebbero senza dubbio sorti prima del 19.2.24 (data in cui si è perfezionata la notifica della cessione nei confronti del *CP_1*) e, quindi, potrebbero essere opposti in compensazione anche alla cessionaria *Parte_1*

Anche per tale ragione, quindi, il *CP_1* non ha alcun interesse alla declaratoria di inefficacia della cessione di credito di cui si discute.

Pertanto, per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che rispetto alla domanda di revocatoria ordinaria della cessione di credito del 15.1.24 intervenuta tra *Controparte_4* ed

Parte_1 non ricorra il requisito oggettivo dell'*eventus damni*, sicché per tale assorbente ragione tale domanda va rigettata.

Venendo quindi a trattare nel merito le domande proposte da *Parte_1* e ribadito che, per le ragioni già evidenziate (sussistenza di una pretesa creditoria verso il *CP_1*, sebbene contestata ed ancora *sub judice*), l'attrice è senz'altro legittimata a proporle entrambe, va per prima analizzata – in ordine logico – quella di simulazione assoluta.

Premesso che non può essere messa in discussione l'intervenuta separazione personale dei coniugi (di cui non può essere affermata la natura simulata: cfr Cass. 24687/22), si tratta di verificare se siano stati effettivamente voluti dalle parti gli effetti connessi agli accordi di natura patrimoniale intervenuti in sede di separazione (nell'ambito di negoziazione assistita), a cui si è poi data esecuzione con i trasferimenti di diritti immobiliari sugli immobili di Roma in data 21.2.24 e 27.2.24, per cui è causa.

In proposito va evidenziato che, come documentato dai convenuti *Controparte_5* [...] e *Pt_2*, gli immobili di Roma – seppur intestati al solo *Controparte_1* – erano stati acquistati anche con provvista proveniente dalla precedente alienazione di altri immobili in comproprietà tra i coniugi, quindi anche con sostanze di pertinenza della *CP_2* (cfr docc. 6, 7 e 8 dei convenuti *Controparte_5*).

Non è stata poi oggetto di contestazione l'allegazione dei convenuti secondo cui la *CP_2* a differenza del marito (imprenditore, libero professionista e titolare di partecipazioni di controllo in numerose società: cfr doc. 10 dei convenuti *Controparte_5*), sarebbe una semplice casalinga con reddito modesto (doc. 11 dei convenuti *Controparte_5*).

Pertanto, deve conseguentemente ritenersi che la stessa – in sede di separazione – avrebbe avuto diritto a pretendere dal marito la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Dagli accordi di separazione risulta invece che, in luogo di tale mantenimento, il *CP_1* si fosse obbligato a trasferire alla *CP_2* la nuda proprietà degli immobili di Roma, con costituzione al contempo del diritto di abitazione vitalizio a favore dei figli, ad integrazione del loro mantenimento.

Pertanto, sulla scorta degli accordi compendati nella separazione e delle emergenze istruttorie acquisite in causa, emerge che l'attribuzione della nuda proprietà degli immobili alla *CP_2* era avvenuta a compensazione degli investimenti operati anche dalla convenuta per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, nonché in sostituzione dell'obbligo di mantenimento del coniuge che, in assenza di quel trasferimento, avrebbe dovuto gravare sul *CP_1* .

E, al contempo, mediante il trasferimento del diritto di abitazione a favore dei figli, si era evidentemente assolto anche all'esigenza abitativa degli stessi, contribuendo anche in tal modo (oltre che mediante il versamento diretto da parte del padre dell'assegno previsto nell'accordo) al loro mantenimento (trattandosi di studenti, non ancora economicamente autosufficienti).

Già solo per tali ragioni deve quindi escludersi che gli effetti reali connessi agli atti di trasferimento per cui è causa non fossero stati voluti dalle parti e che si fosse trattato – invece – di atti assolutamente simulati.

Ma la natura simulata di tali atti va a maggior ragione esclusa alla luce del fatto – invero allegato dalla stessa parte attrice – che, come si vedrà tra un attimo, gli stessi fossero stati in realtà posti in essere anche allo scopo di tentare di sottrarre gli immobili di Roma all'aggressione dell'attrice (o, ancora prima, di *Controparte_4* .

Il che implicava la necessità che la proprietà dei beni fosse effettivamente trasferita dal patrimonio del debitore *CP_1* a quello dei figli e della moglie, come verificatosi proprio per effetto degli atti di trasferimento per cui è causa.

La domanda di simulazione va, quindi, rigettata.

Quanto alla domanda di revocatoria ordinaria, va in primo luogo rilevato che – solamente in comparsa conclusionale – i convenuti *Controparte_5* e *Pt_2* hanno eccepito che gli atti dispositivi a loro favore del 21.2.24 e 27.2.24 non sarebbero suscettibili di revoca in quanto, ai sensi dell'art. 2901, c. 3 cc, sarebbero stati posti in essere in adempimento di debiti di mantenimento già scaduti sorti in capo a *Controparte_1* , per effetto degli accordi sottoscritti con la *CP_2* in sede di negoziazione assistita in data 9.2.24.

In proposito è sufficiente osservare che quella di esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 2901, c. 3 cc costituisce eccezione in senso stretto (Cass. 23191/25, Cass. 19963/23, Cass. 16793/15), che i convenuti avrebbero quindi dovuto formulare già in comparsa di risposta.

L'eccezione, quindi, è tardiva e perciò inammissibile.

Sussistono poi tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, atteso che:

1) il trasferimento del diritto di abitazione e della nuda proprietà sugli immobili di Roma (quindi dell'intera proprietà) – peraltro in assenza di alcun corrispettivo – ha indubbiamente comportato una considerevole riduzione quantitativa della garanzia patrimoniale del **CP_I** .

Invero gli stessi convenuti hanno riconosciuto che gli immobili erano stati acquistati nel 2019 al prezzo di euro 975.000,00 e successivamente ristrutturati con spesa ingente.

Pertanto, se si considera che per l'acquisto era stato contratto un mutuo di euro 600.000,00 (doc. 13 del **CP_I**) che dal 2019 ad oggi è stato sempre onorato (con conseguente riduzione del debito), non vi è dubbio che all'esito dell'esecuzione immobiliare, una volta soddisfatto il credito della banca ipotecaria, residuerebbe una considerevole provvista a favore dei creditori e quindi anche dell'attrice;

2) come allegato e documentato dalla stessa attrice, il residuo patrimonio del **CP_I** è costituito solo da quote di immobili in comproprietà in Battipaglia (doc. 14 di parte attrice) e da partecipazioni sociali (doc. 15 di parte attrice), il cui valore non è evidentemente sufficiente per far fronte al credito (di circa euro 950.000,00 complessivi) vantato dall'attrice in base al lodo.

Peraltro, anche le procedure esecutive presso terzi già attivate da parte attrice si sono rivelate per la quasi totalità non fruttuose (cfr dichiarazioni negative di cui al doc. 26 di parte attrice), posto che è stata resa dichiarazione positiva solo da parte di un istituto di credito (per il modico importo di euro 14.672,44 : doc 27 di parte attrice) e da parte della società Alliance Finance Holding srl, peraltro riferibile allo stesso **CP_I** (che ha infatti sottoscritto la dichiarazione ex art 547 cpc: doc. 7 del **CP_I**) e di cui l'attrice ha documentato (doc. 24 di parte attrice) l'attuale scarsa patrimonializzazione e difficoltà economica (sicché il credito di euro 377.125,00 dichiarato è

evidentemente di ben difficile realizzazione e, comunque, di molto inferiore al credito vantato da parte attrice).

E, a fronte di tali emergenze, i convenuti (come da onere probatorio su di loro incombente: Cass. 16221/19, Cass. 19207/18, Cass. 1896/12) non hanno dimostrato la piena capienza e idoneità del residuo patrimonio del CP_I a far fronte a tutte le pretese dei suoi creditori.

Deve quindi ritenersi pienamente dimostrato il requisito oggettivo dell'*eventus damni*;

3) come è noto *“L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”* (Cass. 10443/19, da cui è tratta la massima. In senso conforme, cfr Cass, 26127/24, Cass. 19899/23, Cass. 15169/22, Cass. 17908/19).

Come già in precedenza osservato, mediante il trasferimento dei propri diritti sugli immobili di Roma, il CP_I aveva oggettivamente assolto agli obblighi di mantenimento verso la moglie ed i figli ed aveva anche provveduto a rifondere alla moglie quanto la stessa, come documentalmente provato (e, peraltro, non contestato) aveva investito al momento dell'acquisto dell'immobile e della successiva ristrutturazione.

Pertanto, tenuto conto anche del fatto (anch'esso non contestato) secondo cui è proprio la **CP_2** che, dopo gli atti di trasferimento per cui è causa, sta continuando ad onorare per intero le rate del mutuo trentennale (il che può giustificare il fatto che alla stessa sia stata trasferita l'intera proprietà dell'immobile e non solo la metà), deve effettivamente ritenersi che - oggettivamente - gli atti di trasferimento per cui è causa abbiano comportato una complessiva composizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, maturati e sorti durante il periodo di convivenza matrimoniale.

Come sostenuto dai convenuti, quindi, gli atti dispositivo per cui è causa, seppur intervenuti senza pagamento di un prezzo da parte di moglie e figli a favore del **CP_1**, devono essere tuttavia qualificati come onerosi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cc.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, posto che gli atti dispositivo del 21.2.24 (a favore dei figli) e 27.2.24 (a favore della moglie) sono stati pacificamente posti in essere in momento successivo al sorgere del credito vantato (oggi) da parte attrice verso il **CP_1**, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria è necessario accertare se sussistesse la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori (c.d. *scientia damni*) non solo in capo al debitore (e disponente) **Controparte_1**, ma anche in capo ai figli (in relazione all'atto del 21.2.25) e alla moglie (in relazione all'atto del 27.2.25).

Quanto al **CP_1** non vi è dubbio che lo stesso fosse pienamente edotto della pretesa creditoria (oggi) dell'attrice nei suoi confronti, posto che la stessa era già stata accertata con il lodo del 22.12.23, comunicato alle parti in data 4.1.24.

E anche da ultimo con la raccomandata del 12.2.24, ricevuta dal convenuto il 19.2.24, la parte creditrice (che già aveva richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo in corso di procedura arbitrale) aveva chiaramente manifestato di voler pretendere il pagamento dell'importo portato dal lodo (nonostante il fatto che, in quel momento, fossero già state oggetto di comunicazione ad

Controparte_4 le cessioni a favore del **CP_1** dei crediti vantati da **[...]**

Controparte_6, opposti in compensazione dal convenuto).

In tale contesto, di chiara ed evidente litigiosità tra le parti (conseguente anche alla rottura del rapporto del *CP_1* con gli ex soci della società *Controparte_4* , non è credibile che – come sostenuto da parte convenuta - il *CP_1* fosse sicuro che il credito portato dal lodo si fosse integralmente estinto per compensazione e, soprattutto, che il verificarsi di tale effetto non sarebbe stato oggetto di contestazione alcuna da parte di *Controparte_4* e, dopo la cessione, da parte di *Parte_1*

Anzi, il fatto stesso che dopo la comunicazione della cessione dei crediti opposti in compensazione, *Controparte_4* avesse provveduto a cedere il proprio credito ad *Parte_1* è chiaramente – ed oggettivamente – indicativo del fatto che la parte creditrice non ritenesse affatto che la propria pretesa fosse venuta meno.

Del resto, se davvero il *CP_1* fosse stato convinto di non essere più debitore e che tale situazione sarebbe stata sicuramente riconosciuta dalla parte creditrice, sarebbe stato logico attendersi iniziative volte a formalizzare il venir meno di quell'obbligo, anche con cancellazione del sequestro conservativo gravante sugli immobili.

E ciò anche in ragione del fatto che non vi era alcuna impellente necessità (mai neppure allegata) di formalizzare ed attuare subito gli accordi di separazione dei coniugi, come comprovato anche dal fatto (dimostrato dal ritiro presso la ex casa coniugale della raccomandata con la quale era stata comunicata la cessione del credito ad *Parte_1* che, quantomeno per un certo periodo, il *CP_1* aveva continuato ad abitare di fatto presso l'immobile di Roma, anche dopo la sua alienazione ai figli e alla moglie e dopo la separazione da quest'ultima.

Deve quindi ritenersi che il *CP_1* fosse in realtà pienamente consapevole che gli immobili romani di sua proprietà sarebbero stati a breve oggetto di pignoramento da parte della società attrice, peraltro per l'importo portato dal lodo esecutivo, ben superiore a quello per il quale era stato concesso il sequestro conservativo.

E, peraltro, il convenuto era evidentemente ben consapevole del valore degli immobili di Roma (al netto del mutuo residuo) e della consistenza del suo residuo patrimonio, quindi anche del fatto che disponendone a favore dei propri familiari – peraltro senza alcuna contropartita economica –

avrebbe grandemente ridotto la sua capacità patrimoniale, in tal modo arrecando un evidente pregiudizio ai suoi creditori, ivi compresa l'attrice.

Sussiste quindi indubbiamente la *scientia damni* in capo al CP_I .

E alla medesima conclusione deve giungersi anche per quanto attiene alla moglie ed ai figli.

Invero, dovendosi escludere (per quanto sopra osservato) che il CP_I fosse convinto di avere estinto il proprio debito fondato sul lodo, senza contestazione alcuna da parte della creditrice, è conseguentemente inverosimile (e, comunque, non è stato in alcun modo comprovato) che il convenuto – a fronte della sussistenza del gravame costituito dal sequestro conservativo risultante dai rogiti e pacificamente evidenziato dal notaio alle parti acquirenti (che, negli atti, hanno dichiarato di ben conoscerlo) – avesse tranquillizzato i proprio familiari, rappresentando loro che il debito che aveva giustificato l'apposizione del vincolo fosse stato estinto senza contestazioni di sorta da parte della creditrice.

Anche perché, se fosse stato così, sarebbe stato logico attendersi che la moglie (la quale, come dalla stessa riconosciuto, era a conoscenza della vicenda che aveva portato alla condanna del marito con il lodo), al fine di garantire appieno gli interessi propri e dei figli (posto che, dichiaratamente, il trasferimento sarebbe intervenuto per adempiere agli obblighi di mantenimento), avesse preteso la cancellazione del sequestro, prima di sottoscrivere l'accordo di separazione e darvi attuazione.

In realtà la stessa successione degli eventi e quindi il fatto che l'accordo di separazione fosse stato concluso ed attuato – in assenza di diversi motivi di urgenza – in tempi brevissimi e subito dopo la comunicazione del lodo e, quindi, nell'imminenza dell'avvio delle procedure esecutive, comprova che gli atti dispositivi per cui è causa erano stati posti in essere dal CP_I e dalla moglie, con l'evidente accordo dei figli (i quali, vista la giovane età, si erano evidentemente attenuti alle indicazioni ed istruzioni dei genitori), non solo nella piena consapevolezza della loro natura pregiudizievole per i creditori (stante l'ingente valore – evidentemente noto anche alla moglie ed ai figli - dei cespiti oggetti di trasferimento gratuito), ma anche allo scopo (al più ulteriore rispetto a quello di composizione degli interessi patrimoniali della famiglia, ma comunque certamente

sussistente) di tentare di precludere all'attrice la possibilità di soddisfazione del proprio credito (quantomeno per la parte eccedente l'importo per il quale era stato autorizzato ed attuato il sequestro conservativo).

Anche rispetto alla moglie ed ai figli, quindi, deve ritenersi sussistente il requisito della *scientia damni*.

In conclusione, va quindi accolta la domanda di revocatoria proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti.

Il che comporta anche il rigetto delle domande di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata e di condanna al pagamento di sanzione ed ammenda proposte, ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2, 3 e 4 cpc, dai convenuti *Controparte_5* *Controparte_3* e *Pt_2* nei confronti di *Parte_1*

Devono inoltre ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art 96 cpc, proposte da *Parte_1* (anche in ragione della soccombenza rispetto alla domanda di simulazione) e da [...] *CP_4* nei confronti dei convenuti.

Quanto al rapporto tra l'attrice *Parte_1* ed i convenuti *Controparte_1* e [...] *Controparte_7* e *Pt_2*, il rigetto della domanda di simulazione giustifica la compensazione, nella misura di 1/3, delle spese sostenute da parte attrice, la quale (essendo per il resto vincitrice) ha perciò diritto a vedersi rifusi i residui 2/3 di tali spese, che si liquidano per l'intero (con applicazione dei valori medi, salvo che per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende) nell'importo di euro 22.944,00, di cui euro 518,00 per spese ed euro 22.426,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.

Il tutto con ordine di pagamento diretto a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Quanto al rapporto tra *Controparte_1* e la terza chiamata *Controparte_4* stante l'integrale rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal primo, la seconda ha diritto a vedersi rimborsato l'intero importo delle spese sostenute, che si liquidano (con applicazione dei

valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del fatto che sono state svolte, da parte dei medesimi procuratori, difese quasi del tutto analoghe a quelle di *Parte_1* nell'importo di euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.

Il tutto, anche in questo caso, con ordine di pagamento diretto a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

A) rigetta la domanda – proposta da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_4* e di *Parte_1* – di declaratoria della simulazione assoluta dell'atto con il quale in data 30.12.23 la prima società ha ceduto alla seconda il credito risarcitorio vantato verso *Controparte_1*, accertato con il lodo arbitrale del 22.11.23;

B) rigetta la domanda – proposta sempre da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_4* [...] e *Parte_1* – di revoca ex art. 2901 cc del medesimo atto indicato al punto precedente;

C) rigetta la domanda, proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e di [...]
Controparte_3 e *Parte_2*, di declaratoria di simulazione assoluta dell'atto in data 21.2.24 con il quale il primo ha trasferito ai secondi il diritto di abitazione vitalizio sugli immobili siti in Roma, via Ceresio n. 85;

D) rigetta la domanda, proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e di *CP_2* [...], di declaratoria di simulazione assoluta dell'atto in data 27.2.24 con il quale il primo ha trasferito alla seconda il diritto di proprietà (gravato da quello di abitazione vitalizio a favore dei figli come da rogito del 21.2.24) sugli immobili siti in Roma, via Ceresio n. 85;

E) dichiara inefficace nei confronti di *Parte_1* l'atto a ministero del notaio dott. *Per_1* del 21.02.2024 n. repertorio 1696/1226, Registrato a Roma 2 il 22 febbraio 2024 al n. 5690, trascritto a ROMA 1 il 23 febbraio 2024 n. reg. generale: 21714 n. reg. particolare: 16530, con il quale *Controparte_1* ha trasferito ai figli *Controparte_3* e *Parte_2*, in

comune *pro indiviso* ed in parti uguali fra loro, il diritto di abitazione vitalizio sul compendio immobiliare (costituito da appartamento e cantina di pertinenza) facente parte del fabbricato sito in Roma, Via Ceresio n. 85, così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma:

- foglio 569, particella 27, subalterno 511 (già subalterno 16), categoria A/2, Via Ceresio n. 85, interno 11, piano 3, scala A, classe 5, zona censuaria 3, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq 178, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 175, rendita Euro 3.094,87 (l'appartamento);

- foglio 569, particella 27, subalterno 512 (già subalterno 16), categoria C/2, Via Ceresio n. 85, interno 5, piano S2, scala A, classe 8, zona censuaria 3, consistenza mq 6, superficie catastale totale mq 7, rendita Euro 57,02 (la cantina);

F) dichiara inefficace nei confronti di *Parte_1* l'atto a ministero del notaio dott. *Per_1* del 27.02.2024 rep. 1712 racc. 1238, registrato a Roma il 27.02.2024 al n. 6218 serie 1/T e Trascritto a ROMA 1 il 28 febbraio 2024 n. reg. generale: 23588 n. reg. particolare: 17788, con il quale *Controparte_1* ha trasferito a *CP_2* il diritto di proprietà - gravato dal diritto di abitazione vitalizio in capo ai figli *Controparte_3* e *Parte_2* - sul compendio immobiliare indicato al punto precedente;

G) ordina all'Agenzia delle Entrate competente di procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'annotazione di cui all'art. 2655 cc;

H) rigetta le domande di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata e di condanna al pagamento di sanzione ed ammenda proposte, ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2, 3 e 4 cpc, da *CP_2* *Controparte_3* e *Parte_2* nei confronti di *Pt_1*
[...]

I) rigetta le domande di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, proposte da *Parte_1* e da *Controparte_4* nei confronti dei convenuti;

L) condanna *Controparte_1*, *CP_2* *Controparte_3* e *Parte_2*
[...], in solido tra loro, al pagamento a favore di *Parte_1* della somma di euro 15.296,00,

oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di lite. Spese compensate per il residuo 1/3. Il tutto disponendo il pagamento del suddetto importo direttamente a favore degli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio, dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc;

M) condanna *Controparte_1* al pagamento a favore di *Controparte_4* della somma di euro 11.229,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite. Il tutto disponendo il pagamento del suddetto importo direttamente a favore degli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio, dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.

Così deciso in Verona il 1.1.2026

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca